

Dott. DANIELE MANERA

N O T A I O

Via Genala, 26 - 26015 SORESINA (CR)

Tel. 0374.340957

Esente da bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs 117/2017.

Repertorio n. 39.309

Raccolta n. 16.946

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Il trentuno marzo duemilaventidue, alle ore quindici.

In Soresina, via Genala n. 26, nel mio studio.

Io sottoscritto dott. DANIELE MANERA, Notaio in Soresina, iscritto presso il Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Cremona e Crema, su richiesta del signor:

- CHIERICI ALESSANDRO, nato a Milano il 23 maggio 1949, domiciliato ove infra per la carica, in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione non riconosciuta

"ASSOCIAZIONE MUSICALE JUBILATE"

con sede in Legnano (MI) via Abruzzi n. 19, costituita con scrittura privata registrata a Legnano il 26 giugno 1998 al n. 2966 serie 3, iscritta nel R.E.A. della Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi con il n. MI-2030361, C.F. 11195500159,

procedo alla redazione, ai sensi dell'art. 106, comma 2, secondo periodo, del D.L. 18/2020, convertito nella Legge 27/2020, del verbale dell'assemblea dei soci di detta associazione.

All'uopo, io Notaio do atto di quanto segue:

assume la Presidenza dell'assemblea il comparente signor CHIERICI ALESSANDRO, intervenuto mediante collegamento in audio-video conferenza, da me identificato ai sensi della suddetta disposizione, il quale, avendolo autonomamente verificato, dichiara:

a) che l'assemblea è stata convocata, ai sensi di statuto, in questi luogo, giorno ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- adeguamento dello statuto ai fini dell'iscrizione nel RUNTS;
- conseguente modifica degli articoli 6, comma 5, e 17, comma 1, dello Statuto e suo aggiornamento;

b) che l'assemblea viene svolta attraverso mezzi di telecomunicazione che garantiscono l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto;

c) che sono intervenuti tutti i numero 4 (quattro) soci effettivi, tutti mediante collegamento in audio-video conferenza, e precisamente:

CHIERICI ALESSANDRO, ALLI PATRIZIA, ALLI PAOLO e RUGGERI MONICA, in proprio;

d) che sono intervenuti tutti i membri del Consiglio Direttivo, interamente mediante collegamento in audio-video conferenza, signori: CHIERICI ALESSANDRO, Presidente, ALLI PATRIZIA, RUGGERI MONICA e ALLI PAOLO, Consiglieri;

e) che del Collegio dei Revisori non è presente nessun membro;

f) che pertanto l'assemblea, avendo egli accertato l'identità



REGISTRATO CON
UNICO TELEMATICO

Ufficio
Territoriale di

CREMONA

Il 04/04/2022

al n. 4067

Serie **1T**

Euro 200,00

e la legittimazione dei presenti, essendo totalitaria, è validamente costituita per deliberare sul suddetto ordine del giorno.

Si passa alla trattazione dell'ordine del giorno.

Prende la parola il Presidente, il quale rende noto all'assemblea che il Direttore dell'Area Pianificazione e Sviluppo economico della Città Metropolitana di Milano, con PEC ricevuta in data 16 marzo 2022, Fascicolo 8.5/2022/162, ha comunicato la mancata iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), per alcune difformità dello statuto alle norme del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (CTS - Codice del Terzo Settore) e precisamente:

- l'art. 6, comma 5, relativo all'ammissione, per la mancata previsione del diritto di voto anche in capo ai soci minorenni, come invece chiarito dalle note del Ministero del Lavoro n. 1309/19 e n. 18244/21;

- l'art. 17, comma 1, relativo al funzionamento dell'organo di amministrazione, per la previsione della sostituzione dei componenti a mezzo di cooptazione da parte dello stesso organo, anzichè da parte dell'assemblea, come invece chiarito dalla Nota Direttoriale n. 18244 del 30 novembre 2021.

Il Presidente espone pertanto che, alla luce di quanto sopra, ed al solo fine di ottenere l'iscrizione dell'Associazione nel RUNTS, si rende necessario apportare allo statuto dell'associazione le suddette modifiche.

Udita la relazione del Presidente, dopo breve ed esauriente discussione, si passa alla votazione con voto palese, in forza della quale il Presidente constata che, all'unanimità, l'assemblea

DELIBERA

1) di prevedere il diritto di voto anche per i soci minorenni;
2) di modificare, in conseguenza, come segue l'art. 1, comma 5, dello statuto:

"5. Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto.

Nel caso di associati minorenni, l'esercizio del diritto di voto deve intendersi attribuito, ex lege, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.";

rimane invariata la restante parte dell'articolo;

3) di eliminare la possibilità di sostituire i membri del Consiglio Direttivo per cooptazione, lasciando quindi la loro nomina di competenza esclusiva dell'assemblea;

4) di modificare, in conseguenza, come segue l'art. 17, comma 1, dello statuto:

"Art. 17 - Funzionamento dell'organo di amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibe-

ra assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell'Organo di Amministrazione per tre volte consecutive.

L'Organo di Amministrazione può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi degli associati.";

rimane invariata la restante parte dell'articolo;

5) di dare atto che il testo dello Statuto, nella sua redazione aggiornata, a seguito delle superiori modificazioni, è quello che viene allegato al presente atto sotto la lettera "A";

6) di conferire mandato al Presidente dell'associazione di compiere tutto quanto necessario al fine di perfezionare l'iscrizione presso il RUNTS.

Il Presidente dichiara di aver accertato nel senso di cui sopra i risultati della votazione.

Null'altro essendoci da deliberare e nessun intervenuto chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore quindici e minuti venti.

Il presente atto, scritto in parte da persona di mia fiducia e in parte da me Notaio, occupa due intere facciate e parte della terza di un foglio di carta e viene da me sottoscritto alle ore quindici e minuti venti.

FIRMATO: Daniele Manera, Notaio (sigillo).

STATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita un'associazione denominata

"ASSOCIAZIONE MUSICALE JUBILATE ETS".

L'associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS), disciplinata dal presente statuto e dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS").

2. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, l'associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. L'associazione ha sede legale nel Comune di Legnano (MI). La sua durata è illimitata.

4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall'Organo di Amministrazione.

Art. 2 - Finalità

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende:

promuovere la conoscenza, l'ascolto e la fruizione della musica corale e strumentale, della danza e di tutte le forme artistiche, formative e ricreative quali elementi essenziali della cultura e delle tradizioni di un popolo.

Art 3 - Attività di interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, di cui all'art. 5 lettera i) del CTS.

2. In particolare l'associazione si propone di:

- promuovere manifestazioni, concerti, convegni, seminari, corsi, aventi per oggetto la musica, la danza, ed altre forme artistiche, formative e ricreative, e tutte le attività culturali connesse;
- gestire e sostenere corsi di musica, di danza e di altre forme artistiche, formative e ricreative, propedeutici ed avanzati, aperti al pubblico;
- promuovere e gestire scuole stabili di musica, danza ed altre forme artistiche, formative e ricreative;
- favorire scambi, visite, manifestazioni congiunte ed incontri culturali di ogni genere con altre realtà associative, allo scopo di incrementare la conoscenza delle esperienze artistiche e musicali in atto in Italia ed all'estero;
- produrre strumenti editoriali connessi alla propria attività, quali dischi, libri, video, partiture ecc.
- istituire borse di studio.

Art. 4 - Attività diverse

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purchè assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del CTS e relativi provvedimenti attuativi.

2. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 5 - Raccolta fondi

1. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 - Ammissione

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

2. I soci sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale ed a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dell'organo di amministrazione.

3. L'ammissione alla associazione è deliberata dall'organo di amministrazione, comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto l'organo di amministrazione, deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

4. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

5. Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto.

Nel caso di associati minorenni, l'esercizio del diritto di voto deve intendersi attribuito, ex lege, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso del socio persona fisica, di scioglimento del socio persona giuridica, di scioglimento, o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'As-

semblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

4. Ciascun associato ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento.

5. Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'organo di amministrazione.

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso del socio persona, recesso, o esclusione.

2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene all'Organo di Amministrazione, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto od alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa. In particolare, l'organo di amministrazione può deliberare l'esclusione in caso di mancato pagamento della quota associativa entro il termine previsto.

4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dall'organo di amministrazione.

5. La delibera dell'organo di amministrazione che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'associazione.

6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 - Attività di volontariato

1. L'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. E' tenuta ad iscrivere in un appo-

sito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'organo di amministrazione o in un eventuale regolamento predisposto dall'organo di amministrazione e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

3. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 10 - Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
- e) il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge

2. Gli organi sociali hanno la durata di tre esercizi ed i loro componenti possono essere rieletti.

3. Fatta eccezione per l'organo di controllo e per il revisore legale, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 - Assemblea

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

3. Agli associati ETS possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli ETS ed il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.

4. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.

5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta.

Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre

associati, ovvero cinque associati nel caso in cui l'associazione abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento.

6. Non può essere conferita la delega ad un componente dell'organo di amministrazione o di altro organo sociale.

7. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione dell'organo di amministrazione.

8. E' possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti dell'organo di amministrazione, scegliendoli tra i propri associati;
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'organo di amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto od alla legge;
- f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'organo di amministrazione per motivi di urgenza;
- h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dall'organo di amministrazione;
- i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo degli associati, oppure da almeno un terzo dei componenti

dell'organo di amministrazione.

3. L'Assemblea è convocata, almeno dieci giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari.

L'avviso può altresì essere affisso, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione, o alla sua fusione, o scissione.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

7. I componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Può essere visionato da tutti i soci. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci.

Art. 15 - Organo di amministrazione

1. L'organo di amministrazione è l'organo di governo dell'as-

sociazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli ammi-

nistratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. L'Organo di Amministrazione è formato da un minimo di tre ad un massimo di undici componenti, eletti dall'Assemblea. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate da almeno tre anni consecutivi, ovvero indicate dagli Enti giuridici associati da almeno tre anni consecutivi.

L'Organo di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.

4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. I componenti dell'organo di amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre esercizi e possono essere rieletti.

Art. 16 - Competenze dell'organo di amministrazione

1. L'organo di amministrazione ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività) ed il bilancio consuntivo;
- f) fissare l'ammontare del contributo associativo;
- g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta;
- h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- j) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti discipli-

nari e di esclusione dei soci;

- l) eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più vice presidenti;
- m) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti l'Organo di Amministrazione oppure anche tra i non soci;
- n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- p) istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio ed alle Assemblee;
- q) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore, deliberandone i relativi poteri;
- r) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- s) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 17 - Funzionamento dell'organo di amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell'Organo di Amministrazione per tre volte consecutive. L'Organo di Amministrazione può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi degli associati.
2. L'Organo di Amministrazione è convocato, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma o PEC inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.
3. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

5. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

7. Di ogni riunione dell'Organo di Amministrazione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

Art. 18 - Il Presidente

1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'Organo di Amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.

2. Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere dell'Organo di Amministrazione;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato ad eseguire incassi ed accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

4. Di fronte agli soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 19 - Il segretario

1. Il segretario, se nominato, verbalizza e sottoscrive le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

Art. 20 - Organo di controllo e revisione legale

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e

dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, e successive modificazione, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del CTS, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo, che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 21 - Organismo di mediazione

1. Tutte le eventuali controversie sociali che dovessero sorgere tra i soci ovvero tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno previamente devolute ad un Organismo di Mediazione, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modificazioni. Il Regolamento di Mediazione e le indennità saranno quelle in vigore al momento dell'attivazione della procedura presso l'Organismo che verrà scelto, ad insindacabile discrezione della Parte attivante, tra quelli regolarmente accreditati presso il Ministero della Giustizia ed inseriti nel Registro degli Organismi di Mediazione ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 28/2010. Il preventivo effettivo esperimento del procedimento di mediazione, ovvero di quello di negoziazione assistita, costituirà condizione inderogabile di procedibilità per qualsiasi giudizio inerente la controversia. Nel caso in cui le predette procedure dovessero concludersi con esito negativo, le Parti potranno adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria.

Art. 22 - Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assem-

blea;

- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- e) il libro dei volontari associati, contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

3. I verbali dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità stabilite dall'Organo di Amministrazione.

Art. 23 - Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate da:

- a) quote sociali;
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- g) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale, nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2, CTS;
- h) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- i) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- j) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 24 - Scritture contabili

1. L'Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del CTS.

Art. 25 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° settembre di ogni anno per terminare il 31 agosto successivo.

2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dall'Organo di Amministrazione e devono essere approvati dall'Assemblea entro sei mesi dalla chiusura

dell'esercizio.

3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità dell'articolo 13 del CTS e sue successive modifiche.

4. Se prevista, la relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

5. Nei medesimi termini di cui al superiore comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del CTS, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte dell'Organo di Amministrazione e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del CTS, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

7. Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

8. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dall'Organo di Amministrazione e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea.

Art. 26 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve, comunque denominate, o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del CTS.

2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi ed ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 27 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio Regionale del RUNTS, di cui all'art 45, comma 1, del CTS, qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica ed analogo scopo.

Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolgerlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del CTS.

Nelle more di costituzione del RUNTS resta in vigore la nor-

mativa prevista dal Decreto Legislativo 460/1997.

Art. 28 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

FIRMATO: Daniele Manera (sigillo).

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE CARTACEO.

SORESINA, - 4 APR. 2022



A handwritten signature in black ink is written over a red circular stamp. The stamp contains a star in the center and the text "DANIELE MANERA DI BIANCHI" around the top and "NOTAIO IN SORESINA" around the bottom.

✓